



CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER STATUTO SOCIETARIO (arbitrato amministrato)

Qualunque controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, anche nei confronti di amministratori, sindaci, e liquidatori, ivi comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari, sarà devoluta ad arbitrato secondo il regolamento della Camera arbitrale del Piemonte e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34-35-36 della legge 10.1.03 n. 5.

L'arbitrato sarà rapido o ordinario a seconda del valore, in conformità al regolamento della Camera arbitrale del Piemonte.

In caso di arbitrato ordinario, ai sensi della legge 10.1.03 n. 5 e in deroga al regolamento, l'arbitro/gli arbitri saranno nominati dalla Camera arbitrale.

In ogni caso l'arbitro/il collegio deciderà secondo diritto.

* elementi facoltativi /opzioni

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE PER STATUTO SOCIETARIO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

E' espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di conciliazione, ivi comprese l'eventuale proposta del conciliatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di segretezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Ove la conciliazione non abbia successo, il conciliatore redigerà un verbale di mancata conciliazione in cui preciserà quali parti abbiano presenziato alla procedura e darà atto dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun elemento ulteriore sulla stessa. ()*

* Parte facoltativa

CLAUSOLA COMPROMISSORIA AD HOC PER STATUTO SOCIETARIO

Qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società verrà deferita ad un Collegio di n. arbitri/ a un Arbitro Unico.

Tutti gli arbitri costituenti il Collegio / l'Arbitro Unico saranno nominati da su istanza della parte interessata più diligente entro n. giorni dal deposito dell'istanza di nomina.

In difetto della nomina entro tale termine gli Arbitri / l'arbitro Unico saranno nominati dal Presidente del Tribunale di su istanza della parte interessata più diligente.

La parte che intende proporre l'arbitrato dovrà notificare all'altra parte la domanda di arbitrato contenente l'esposizione sommaria delle ragioni che essa intende far valere. Se la domanda di arbitrato è proposta dalla società o nei suoi confronti, essa dovrà essere depositata e resa accessibile ai soci presso il Registro delle Imprese.

Decorsi n. giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, ciascuna delle parti interessate potrà fare istanza al per la nomina degli Arbitri / dell'Arbitro Unico.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto e sarà regolato dalle norme del DDL 10 gennaio 2003 n. 5 e in via residuale dalle norme del codice di procedura civile di cui agli artt. 806 e segg.

La sede dell'arbitrato sarà in ...

Parimenti saranno deferite ad arbitrato secondo la presente clausola le controversie che dovessero insorgere tra la società e i suoi amministratori, sindaci e liquidatori.